



ORDINE DEI CONSULENTI DEL LAVORO
▼ Consiglio Provinciale di Latina



ACCORDO

Tra

Il Consiglio Provinciale dell'Ordine Provinciale dei Consulenti del Lavoro di Latina, con sede in V.le Pier Luigi Nervi - Centro Latina Fiori -Torre 8 Orchidee - sc. A - 5° piano, C.F.: 80007230594, PEC ordine.latina@consulentidellavoropec.it, rappresentato dal Presidente dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Latina Dr. Marco Guardalobene, nato a Bolzano (BZ) il 04.01.1970

e

UNIVERSITA' TELEMATICA ECAMPUS

Con sede legale in via Isimbardi 10, 22060, Novedrate (Como)

Codice fiscale 90027520130,

PEC placement.convenzioni@pec.uniecampus.it

Rappresentato dal Presidente del Consiglio di Amministrazione Prof. Marco Margarita nato il 19/07/1965 a Roma

visto

- la Legge 11 gennaio 1979, n. 12, recante “*Norme per l’ordinamento della professione di Consulente del Lavoro*”;
- l’art. 9, comma 6, del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito in Legge 24 marzo 2012, n. 27, secondo cui “*La durata del tirocinio previsto per l’accesso alle professioni regolamentate non può essere superiore a diciotto mesi; per i primi sei mesi, il tirocinio può essere svolto, in presenza di un’apposita convenzione quadro stipulata tra i Consigli Nazionali degli Ordini ed il Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, in concomitanza con il corso di studio per il conseguimento della laurea di primo livello o della laurea magistrale o specialistica*”;
- l’art. 6, comma 4, del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, recante la riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell’art. 3, comma 5, del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni, dalla Legge 14 settembre 2012, n. 148, secondo cui “*il tirocinio può essere altresì svolto per i primi sei mesi, in presenza di specifica convenzione quadro tra il Consiglio Nazionale dell’Ordine o Collegio, il Ministro dell’Istruzione, Università e della Ricerca ed il Ministro*

Vigilante, in concomitanza con l'ultimo anno del corso di studio per il conseguimento della laurea necessaria. I Consigli territoriali e le Università pubbliche e private possono stipulare convenzioni, conformi a quella di cui al periodo precedente, per regolare i reciproci rapporti”;

- il regolamento sul tirocinio obbligatorio per l'accesso alla professione di consulente del lavoro approvato dal Consiglio Nazionale dell'Ordine con delibera n. 327 del 23 ottobre 2014, con parere favorevole del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 3 ottobre 2014;
- la precedente Convenzione Quadro fra il MIUR, il Ministero del Lavoro e il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro stipulata in data 24 luglio 2013;

considerato

- il ruolo essenziale che le parti sottoscrittenti il presente accordo rivestono per agevolare l'ingresso nel mondo del lavoro dei giovani studenti universitari, integrando la formazione con l'esperienza professionale;
- che i percorsi formativi dei corsi di Laurea di I livello triennali e Magistrali attivati presso l'Università rispondono ai requisiti richiesti dalla Convenzione Quadro;

convengono quanto segue

Art. 1 - Finalità dell'accordo

Le parti firmatarie si impegnano a:

- Collaborare nella attivazione di un percorso universitario che, unificando l'esperienza valorizzante dell'alternanza tra formazione e lavoro, ottimizzi i tempi per l'accesso all'esercizio della professione mediante l'ammissione al tirocinio professionale di cui all'art. 9, comma 6, del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito in legge 24 marzo 2012, n. 27, durante il corso di studio caratterizzante.
- Regolamentare il tirocinio curriculare incluso nel piano di studio dell'Università.

Art. 2 - Tipologie dei corsi di studio

Per lo svolgimento di parte del periodo di sei mesi di tirocinio, valevole per l'ammissione all'esame di abilitazione alla professione di Consulente del Lavoro, contestualmente alla frequenza dell'ultimo

anno dei corsi di laurea, l'Università Telematica ECampus si impegna ad attivare il predetto periodo di tirocinio nell'ambito dei seguenti percorsi formativi, che soddisfano i contenuti definiti nell'art.3:

a) Lauree triennali o a ciclo unico appartenenti alle classi di seguito indicate:

- *L-18: Economia aziendale;*
- *LMG-01 delle Lauree Magistrali in Giurisprudenza.*

b) *Lauree magistrali appartenenti alle classi:*

- *LM-56: Scienze Economiche*

Art. 3 - Contenuto dei corsi di laurea

L'Università garantisce l'acquisizione dei seguenti crediti formativi nei corrispondenti settori scientifico – disciplinari:

18 CFU

Area 12 – Scienze giuridiche

IUS/01 – Diritto privato

IUS/04 – Diritto Commerciale

IUS/07 – Diritto del Lavoro

IUS/10 – Diritto Amministrativo

IUS/12 – Diritto Tributario

IUS/14 – Diritto dell'Unione Europea

12 CFU

Area 13 – Scienze economiche e statistiche

SECS-P/01 – Economia Politica

SECS-P/07 – Economia Aziendale

SECS-P/08 – Economia e gestione delle imprese

SECS-P/10 – Organizzazione aziendale

Tali crediti possono essere acquisiti sia attraverso gli esami curriculari obbligatori sia attraverso gli esami a scelta libera dello studente.

Al fine di poter accedere al tirocinio anticipato di sei mesi, oggetto del presente accordo, è necessario che lo studente iscritto al corso di Laurea Magistrale in Scienze economiche (LM56) opzioni per il proprio piano di studi, dall'apposito menu a tendina, un ulteriore insegnamento tra quelli "a scelta dello studente" con settore disciplinare "IUS".

Art. 4 – Condizioni per lo svolgimento del tirocinio professionale durante la frequenza dei corsi della laurea triennale

Gli studenti iscritti all'ultimo anno dei corsi di laurea di cui all'art. 2, che abbiano acquisiti, rispettivamente, almeno 90 CFU per gli iscritti ai corsi di laurea triennale, almeno 60 CFU per gli iscritti ai corsi di laurea magistrale e almeno 150 CFU per gli iscritti ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico, possono chiedere di essere ammessi al periodo di tirocinio, di cui all'art. 9, comma 6, del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito in legge 24 marzo 2012, n. 27, tramite istanza da presentare alla Ufficio Tirocini per il successivo inoltro al Consigli Provinciale dell'Ordine dei Consulenti del lavoro firmatario la convenzione

Art. 5 – Modalità di svolgimento del tirocinio professionale nel corso di laurea triennale

Gli studenti ammessi allo svolgimento del periodo di tirocinio di cui all'art. 1 svolgeranno un periodo di pratica della durata di 6 mesi presso lo studio professionale di un consulente del lavoro, individuato dal Consiglio Provinciale dell'Ordine competente per territorio, regolarmente iscritto all'Albo ed in regola con la formazione continua obbligatoria.

La presenza del tirocinante presso lo studio professionale del consulente del lavoro deve essere garantita con modalità e tempi compatibili con la frequenza delle lezioni ed il regolare avanzamento degli studi universitari.

Art. 7 – Referenti organizzativi

L'Università e l'Ordine dei Consulenti del Lavoro nominano ciascuno un referente organizzativo per l'attivazione dei tirocini.

I referenti organizzativi provvedono alla massima diffusione del presente accordo.

I referenti organizzativi nell'ambito del contingentamento di cui all'art. 6, comma 1, assegnano gli studenti agli studi professionali resisi disponibili alla frequenza del tirocinio.

Prima dell'inserimento negli studi possono essere previste procedure di selezione motivazionale degli aspiranti tirocinanti. Nel corso di effettuazione del tirocinio è opportuno inserire momenti di verifica al fine del pieno raggiungimento degli obiettivi dichiarati.

Art. 8 – Collaborazione didattica

L'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Milano si impegna a dare ampia diffusione e ad ammettere gli studenti tirocinanti a tutte le iniziative formative attivate ogni anno durante il periodo di tirocinio. L'Università si impegna ad informare adeguatamente gli studenti, anche nel corso delle iniziative rivolte agli allievi dell'ultimo anno di scuola superiore, in merito alle offerte formative ed ai percorsi alternativi finalizzati all'accesso alla professione di Consulente del Lavoro.

I corsi di laurea attivati dall'Università riporteranno negli obiettivi formativi specifici le condizioni per l'accesso alla professione di Consulente del Lavoro.

Potranno essere previste forme di collaborazione anche in termini di specifica docenza, testimonianza o compresenza, ai corsi e/o seminari organizzati nel periodo di tirocinio, a cura di Consulenti del Lavoro individuati dal Consiglio Provinciale.

Nei predetti corsi e/o seminari dovranno essere previsti insegnamenti specifici nella disciplina della deontologia professionale.

Art. 9 – Obblighi ed impegni delle parti

Il presente accordo è applicabile nei confronti dei soggetti che verranno ammessi al periodo di tirocinio di cui all'art. 9, comma 6, del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito in legge 24 marzo 2012, n. 27 e che parteciperanno alle lezioni universitarie frequentando contemporaneamente lo studio professionale di un Consulente del Lavoro per un semestre.

Il tirocinante/studente, ammesso alla frequenza dello studio, deve chiedere l'immediata iscrizione al registro dei praticanti tenuto dal competente Consiglio Provinciale dell'Ordine, nel rispetto delle disposizioni di cui al vigente Regolamento sul tirocinio obbligatorio per l'accesso alla professione di Consulente del Lavoro, approvato con delibera n. 327 del 23 ottobre 2014, acquisto il parere favorevole del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 3 ottobre 2014 e sue successive eventuali modifiche. Il semestre anticipato di tirocinio professionale avrà decorrenza dalla data di iscrizione al registro praticanti.

Il tirocinante/studente deve, inoltre, rispettare la disciplina prevista del sopra citato regolamento sul tirocinio obbligatorio per l'accesso alla professione di consulente del lavoro.

Art. 10 – Validità del tirocinio conseguito con le modalità di cui all'art. 1

Il tirocinante/studente deve ottenere il titolo di studio entro 9 mesi dal termine dell'Anno Accademico in cui è stato iscritto al praticantato, pena l'invalidità del semestre di pratica già svolto. Nel medesimo lasso di tempo dovrà darne comunicazione a mezzo pec o raccomandata all'Ordine dei Consulenti del lavoro di Milano, dichiarando che intende riprendere il praticantato.

Art. 11 – Dati personali

Le parti si impegnano reciprocamente a trattare tutti i dati personali acquisiti nell'esecuzione della presente convenzione nel pieno rispetto dalla normativa vigente e in particolare del Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016

Art. 12 – Durata della Convenzione

La presente convenzione entra in vigore il giorno successivo la sottoscrizione ed avrà una durata di tre anni, rinnovabili tacitamente per un periodo di pari durata, salvo disdetta da comunicare a mezzo PEC almeno sei mesi prima della scadenza. Ciascuna parte potrà comunque recedere dalla presente convenzione mediante comunicazione da inviare a mezzo PEC. Il recesso non potrà pregiudicare, in alcun caso, le attività in fase di svolgimento che saranno comunque portate a compimento.

Roma, 05.08.2024

Consiglio Provinciale dell'Ordine
dei Consulenti del Lavoro di Latina
Il Presidente

Dott. Marco Guardalobene

Il Rappresentate legale dell'Università

dott. Marco Margarita
